

TAR Lazio, Sezione II 21/03/1997 n. 521
legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

Non e' ravvisabile alcuna possibilita' di effetti distorsivi nel caso in cui le Imprese partecipanti alla gara abbiano presentato identica offerta e l'aggiudicazione sia stata fatta a mezzo di sorteggio; infatti, l'identita' delle offerte significa con chiarezza che nessuna concertazione utile a spostare il prezzo di aggiudicazione e' stata posta in essere o, quanto meno, e' stata rilevante. L'attribuzione di particolari benefici (contributi ministeriali, sgravi previdenziali per la disoccupazione) ad un'Impresa si riflette sulla posizione di concorrente assunta dall'Impresa stessa nella gara, con conseguenti effetti distorsivi tali da menomare l'art. 92 primo comma del Trattato di Roma, ove si dimostri che le elargizioni contributive hanno collocato l'Impresa in una posizione privilegiata, tale da consentirle abbattimenti di costi e, conseguentemente, un'offerta decisamente piu' bassa rispetto alle altre concorrenti. L'aggiornamento, da parte della Commissione aggiudicatrice, delle operazioni concorsuali al giorno seguente, al fine di una migliore ponderazione delle contestazioni sollevate dal rappresentante di una Impresa circa l'ammissione delle controinteressate, non costituisce, di per se', motivo di illegittimita'.